



periodico bimestrale
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Siracusa
Spedizione in
Abb. postale 70%
Filiale di Siracusa
Anno XIV - N. 5
(n. 83 dalla fondazione)
Settembre - Ottobre 2010

sommario

- 2 **T**aglio del nastro
di Giovanni Stella
- 4 **A**ntiriciclaggio: novità e
obblighi per i professionisti
di Maria Cristina Bruno
- 11 **A**usiliari e dipendenti
nell'ispezione e controllo
del Collegio sindacale
di Antonino Trommino
- 13 **G**iurisprudenza
tributaria
- 18 **A**tribuzione del reddito
nel nuovo modello OCSE
di Giovanni Musso
- 20 **I**l mondo ancora sconosciuto
delle lingue straniere
di Salvatore Spadaro
- 21 **D**a Dottore Commercialista
a Life Coach
di Serafina Micalizzi
- 23 **B**iblioteca

Controlli fiscali, citando Sciascia

di Massimo Conigliaro

«Lei, anche se mi inchiederà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo», conclude il capomafia rivolgendosi al capitano Bellodi che lo sta arrestando, il quale, assai sorpreso, gli chiede di rimando: «Perché?». «Perché» disse don Mariano «da questo posto dove lei si trova è facile mettere il piede sulla faccia di un uomo: e lei invece ha rispetto».

Con questo passo del Giorno della Civetta di Leonardo Sciascia, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera ha concluso la nota n. 153551 del 29 ottobre 2010, una sorta di decalogo di ciò che non deve essere fatto dai funzionari in verifica, con un invito finale a non abusare del proprio potere così da guadagnare il rispetto degli interlocutori.

Fino ad ora la lettura di circolari, risoluzioni, note non era mai stata particolarmente esaltante dal punto di vista culturale. Dal 29 ottobre scorso è cambiato qualcosa. La letteratura italiana ha fatto ingresso nel linguaggio burocratico dell'Amministrazione!

Al di là della citazione, il messaggio del Direttore dell'Agenzia può offrire spunti di riflessione ed elementi di conforto nel travagliato rapporto Fisco -

Contribuente. Alcuni passaggi sono tesi ad evitare che si verifichino - ma forse è meglio dire si ripetano - atteggiamenti vessatori alla disperata ricerca degli "obiettivi monetari" cui gli uffici periferici sono costretti per ragioni di gettito erariale. Obiettivo questo - recita la nota - che deve essere conseguito *senza arroganza o atteggiamenti di sopruso, senza adempimenti inutili, ripetitivi e defatiganti, senza indugi o ritardi per eseguire sgravi o rimborsi, evitando di prospettare, in sede di accertamento con adesione, le proposte dell'ufficio come un minaccioso ultimatum*. È da evidenziare altresì il passaggio che precisa che *"in verifica non è corretto cercare a ogni costo pseudoinfrazioni formali da sanzionare solo per evitare che la verifica stessa sembri essersi chiusa negativamente"*.

Sembra quasi una impietosa fotografia di quello che accade tutti i giorni!

Befera, però, con coraggio ha fatto *outing* pronunciando parole importanti: confidiamo vengano ben recepite e che seguano i fatti. Fiduciosi (ma non troppo), terremo una copia della nota sempre in borsa, sperando di non doverla esibire a qualche funzionario tributario che ne abbia dimenticato il contenuto.

Taglio del nastro

di Giovanni Stella

Il Sindaco che taglia il nastro, il flash del fotografo che immortalava il momento, l'applauso scrosciante ...

La nuova sede dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, opportunamente ubicata proprio accanto al palazzo di Giustizia, moderna e funzionale, è una realtà e si coniuga con l'efficienza e la professionalità del Consiglio.

Tutti i numerosi presenti quindi prendono posto nel salone intitolato alla memoria dell'indimenticato e indimenticabile Gaspare Conigliaro, pietra miliare della professione, che assieme a Nino De Benedictis, per vent'anni primo presidente, ancora dispensatore di affetto a tutti noi, fondarono nel 1976 l'Ordine di Siracusa.

Chi scrive ha avuto l'onore e il compito di presiedere per alcuni anni, con spirito di servizio, l'Ordine e ricordarne la memoria storica con le nuove generazioni.

Gaetano Ambrogio, bravo e dinamico presidente, pronuncia il discorso augurale, quindi chiama una ad una le tante Autorità per il saluto di rito.

I locali sono veramente ammirevoli, la nuova

sede si presenta fra le più moderne d'Italia.

Ancora una volta da Siracusa, provincia di frontiera, che nel parallelo sta più a sud di Tunisi, porta di ingresso e di uscita verso e dal vecchio Continente, parte un messaggio positivo e propositivo per la professione del presente viepiù proiettata nel futuro e per i giovani ai quali va consegnato il testimone in quella corsa a staffetta che è la vita.

I nostri padri ci hanno trasmesso lo Stato di diritto che noi, unitamente alla cultura della legalità – la sola che ci compete e ci appartiene –, consegniamo ai nostri figli.

“Tu che cammini la strada non c'è, la strada si fa camminando”, scriveva Machado.

È la via del dovere e del sacrificio, quella che abbiamo percorso per arrivare alla gioia del dovere, che antepone la gerarchia dei valori al valore delle gerarchie.

Gli uomini passano, la professione resta.

La professione è anche e soprattutto missione verso la società.

Le professioni tutte, quindi anche la nostra, utilizzando l'intelletto debbono porsi come fine la crescita positiva dei propri iscritti affinché si contribuisca allo sviluppo ordinato, civile, costante della Nazione.

il dottore commercialista
PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Direttore
Gaetano Ambrogio

Direttore Responsabile
Massimo Conigliaro

Editore
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Consiglio dell'Ordine di Siracusa

Presidente
Gaetano Ambrogio

Vice Presidente
Alfio Pulvirenti

Segretario
Dino Faranda

Tesoriere
Antonino Trommino

Consiglieri
Rosario Bongiovanni
Giuseppe Cirasa
Massimo Conigliaro
Salvatore De Benedictis
Salvatore Geraci
Salvatore Spadaro
Roberto Zappalà

Redazione e Amministrazione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa
Viale S. Panagia, 141/E - 96100 SIRACUSA
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 1846404
www.odcecsiracusa.it
mail: segreteria@odcecsiracusa.it

Composizione e Stampa
Marchese Arti Grafiche - Via Maestranza, 50
Tel. 0931. 61603 - 96100 SIRACUSA
Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente il pensiero personale degli autori e non impegnano in alcun modo il giornale
Numero chiuso in tipografia il 15/12/2010
Tiratura: 1500 copie



RAPPRESENTIAMO UNA MINORANZA DEL 99,9%.

IN ITALIA LE PMI SONO IL 99,9% DELLA FORZA ECONOMICA. EPPURE VENGONO TRATTATE COME UNA MINORANZA. IL MONDO PRODUTTIVO E LE ISTITUZIONI FUNZIONANO SOLO GRAZIE ALLE LIBERE PROFESSIONI. EPPURE QUESTE ULTIME NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE DAI POTERI FORTI. ESSERE UTILI AL PAESE SIGNIFICA CAMBIARE ANCHE QUESTI SQUILIBRI. MA SOPRATTUTTO LAVORARE PER LE COSE CHE CONTANO.



I COMMERCIALISTI
UTILI AL PAESE.

WWW.CNDCEC.IT

Antiriciclaggio: novità e obblighi per i professionisti

di Maria Cristina Bruno¹

*Dottore Commercialista in Casale Monferrato
Vice Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario*

1. DEFINIZIONE DI REATO DI RICICLAGGIO, FRODE FISCALE ED EVASIONE

Il **riciclaggio**, previsto dall'art. 648 bis c.p., consiste nel *sostituire o trasferire* denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto *non colposo*, o nel compiere, in relazione ad essi, altre operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Quando, invece, si parla di **frode** fiscale-riciclaggio non bisogna confondere la provenienza della cosa dal delitto, con l'*attinenza* di una cosa al delitto (l'evasione fiscale rappresenta infatti, l'aver realizzato solo un risparmio d'imposta e non un incremento patrimoniale).

L'**evasione**, invece, prende forma da una *attività lecita* mirata ad evitare il decremento del patrimonio a seguito del pagamento di tributi.

2. D.L.n.78 del 2010, cd. "MANOVRA CORRETTIVA 2010"

Il decreto legge 78 del 2010, in vigore dal 31 maggio 2010, ha introdotto nuove disposizioni in tema di "antiriciclaggio", volte principalmente a contrastare la circolazione di denaro contante. Le principali novità introdotte sono:

- **divieto di trasferimento di denaro contante** o di libretti (bancari o postali) o di titoli, al portatore, in euro o in valuta, di importo *pari o superiore a 5mila euro* con conseguente generale inasprimento delle sanzioni in materia.

Perché la violazione si realizzi è necessario che il **trasferimento** intercorra tra "**soggetti diversi**", ossia tra soggetti costituenti distinti centri di interesse. Nella violazione è coinvolto, insieme al soggetto che ha effettuato il trasferimento, anche il soggetto che ha acquisito i valori trasferiti, in quanto il suo comportamento ha inciso a eludere il fine di legge.

Il limite di 5mila euro non si applica quando una delle parti è una Banca o Poste Italiane spa. La disposizione ha carattere strumentale: il divieto sussiste **indipendentemente** dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione.

Il trasferimento è **vietato** anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che risultino "artificiosamente frazionati" (Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 15103 del 22/06/2010).

La circolazione di denaro contante viene chiarita dal Mef con la recente circolare interpretativa n. 297944 dell'11/10/2010. Appare legittimo trasferire tra soggetti privati, importi, in più soluzioni, complessivamente *pari o superiore a 5mila euro, a condizione che* il frazionamento, in rate inferiori alla soglia, sia previsto da prassi commerciale o conseguenza della libertà contrattuale. Si pensi a situazioni come: pagamento in contante di una fattura in tre rate a 30, 60, 90 giorni; finanziamento fra soci e società; distribuzione di utili dalla società ai soci, ecc.

- **nuove regole per l'utilizzo degli assegni bancari e postali**: oltre determinati importi (5mila euro) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- **introduzione del cosiddetto "elemento di sospetto"**, nel caso di ricorso *frequente o*

¹ Pubblichiamo il testo della relazione tenuta al seminario Elementi di diritto penale tributario, svoltosi a Torino il 19 ottobre 2010.

ingiustificato a operazioni in contanti e, in particolare, il prelievo o il versamento in contanti con intermediari finanziari per importi pari o superiori a 15 mila euro.

Non vi è automatismo tra anomalia e sospetto, ossia non tutte le operazioni che presentano anomalie necessariamente si traducono in operazioni sospette meritevoli di segnalazione. Il **sospetto** deve essere desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto (circ. Mef ut supra citata);

- un'aggiunta all'art. 28, D.Lgs. 231/2007, relativo agli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.

Tale disposizione impone di astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere, in cui siano coinvolte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei paesi individuati nella **"Black list"**.

Si osservi che, in dottrina, è stato evidenziato come tale disposizione possa produrre effetti anche sulle operazioni di Scudo fiscale recentemente concluse laddove, ad es. con il cd. *rimpatrio giuridico*, si siano instaurati rapporti con detti soggetti;

- *la previsione, secondo cui le imprese residenti nei paesi cd. "Black list" potranno partecipare, in Italia, alle gare pubbliche per l'aggiudicazione degli appalti*, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Mef. E in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentono la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al D.lgs. n. 163 del 2006. In questo caso, nell'accesso a gare pubbliche, il fine è quello di garantire condizioni di *effettiva parità agli operatori* economici, assicurando in tal modo l'effettiva conoscenza degli aspetti proprietari e di gestione dei soggetti ammessi a partecipare alle gare pubbliche nazionali.

Il *MEF può escludere* (con proprio decreto) tale obbligo, nei confronti di alcuni paesi già individuati, o di specifici settori di attività, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale; l'obbligo può essere esteso anche ai paesi **"non black list"**, a specifici settori di attività, e a particolari tipologie di soggetti. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico (individuale o collettivo), con la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie (anche per il tramite di società controllanti e società fiduciarie), all'identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.

3. INDICATORI DI ANOMALIA

L'attività di valutazione dei professionisti, in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo, e basata sugli indicatori di anomalia, è disciplinata dal Dm Giustizia del 16 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2010).

Il professionista viene quindi gravato del dovere di "customer due diligence", da espletarsi per mezzo di informazioni sul cliente. Rappresenta il cardine di tutta la legislazione antiriciclaggio e, l'insieme delle informazioni acquisite, anche veicolate con la segnalazione delle operazioni sospette (Sos), può costituire la base di partenza per gli accertamenti tributari che, comunque, dovranno seguire le procedure previste per la tutela del contribuente, sia per le regole di condotta dei verificatori sia per l'utilizzo dei dati acquisiti.

Nonostante gli indicatori non possano essere considerati esaustivi, né tanto meno definitivi, consentono al professionista una certa applicabilità nell'esercizio della professione.

Per individuare la presenza di un'operazione sospetta dovranno selezionare i parametri in funzione dell'attività prestata, e ricorrere al recupero di altre informazioni, che conducano inevitabilmente ad operazioni di evasione, elusione dell'imposta, atti criminosi. Si ricordi, che l'eventuale

antiriciclaggio

impossibilità di ricondurre i comportamenti del cliente agli indicatori, *non è condizione sufficiente per escludere* che le stesse siano sospette, in quanto potenzialmente riconducibili all'evasione fiscale e, di conseguenza, all'*autoriciclaggio* o al *riciclaggio* dei proventi, frutto di evasione fiscale. Contemporaneamente, la *ricorrenza di operazioni riconducibili* a uno o più indicatori, *non è condizione sufficiente* affinché si possa individuare e, segnalare, l'operazione.

Al fine di garantire l'omogeneità dei comportamenti che hanno portato alla segnalazione, è preferibile che i professionisti attuino *procedure interne* finalizzate a regolamentare l'iter valutativo, con la creazione, per ogni cliente, di un fascicolo ove verrà riportato, nel dettaglio, il percorso di verifica.

Il D.M. del 16 aprile 2010, ha aggiornato il lavoro dell'UIF (Unità di informazione finanziaria) del 24 febbraio 2006, che già indicava i criteri generali a cui attenersi. È stato modificato l'approccio degli "indici spia", passando dalle "macro categorie generali" iniziali ad una nuova classificazione, che prevede tre *categorie di indici generali* e tre per *settori economici*. A titolo meramente esemplificativo, riguardano **indicatori di anomalia** relativi:

- a) al *cliente* (ad es. riluttanza a fornire chiarimenti, la propria identità o del titolare effettivo, scopo o natura della prestazione, utilizzo di documenti apparentemente contraffatti, e mostrano una certa familiarità con l'antiriciclaggio);
- b) alle *modalità di esecuzione di prestazioni professionali* (ad es. consulenza con operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante, prestazioni richieste da Onlus per finalità non compatibili con l'ente, transazioni finanziarie di notevole importo, frequente rilascio di deleghe per evitare contatti diretti con il professionista);
- c) alle *modalità di pagamento* dell'operazione (ad es. importi rilevanti in contanti, richiesta di modifica delle modalità di pagamento già convenute, pagamento di prestazioni proveniente da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale);

- d) alla *costituzione e all'amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi* (ad es. strutture di gruppi artificialmente complesse, richieste di operazioni con lo scopo di dissimulare l'identificazione del titolare effettivo, costituzione di società partecipate da incapaci);
- e) ad *operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati* (ad es. prezzi elevati o sproporzionati di acquisto non giustificati, investimenti in immobili in località di cui non vi è alcun legame con l'acquirente);
- f) ad *operazioni contabili e finanziarie* (ad es. investimenti per importi sproporzionati rispetto alla situazione economica del cliente, operazioni con lo scopo di occultare disponibilità finanziarie);

Ovviamente, l'elencazione non può in alcun modo definirsi completa, in considerazione della continua evoluzione delle modalità di esecuzione delle operazioni di riciclaggio.

4. FONTI DI SEGNALAZIONE/DIA

Le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) acquisite dalla Dia (Direzione investigativa antimafia) e dal Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, sono trasmesse, in presenza di rilevanti situazioni sotto il profilo fiscale, al reparto competente ad eseguire l'accertamento tributario.

In presenza di un accertamento di carattere fiscale, o anche semplicemente di un accesso, l'organo incaricato dovrà avere cura di mantenere *il massimo riserbo sulla "fonte di innesco"*, ossia **evitare** di menzionare **qualsiasi collegamento** con la **segnalazione** dell'operazione sospetta e di **rivelare l'identità** del soggetto.

L'ufficio delegato *non potrà utilizzare direttamente* la documentazione riguardante i rapporti bancari e finanziari acquisiti attraverso un'indagine antiriciclaggio, ma necessiterà di un *provvedimento autorizzativo* emesso dal Comandante regionale ai sensi dell'art. 51 del Dpr. 633/72 e dell'art. 32 del Dpr. 600/73, in mancanza del quale tutti i dati acquisti risulterebbero inutilizzabili.

5. INDAGINI PENALI E ANTIRICICLAGGIO

Le indagini penali e finanziarie, di pari passo con i nuovi poteri attribuiti al Fisco sul piano internazionale, mettono fuori gioco il professionista che *non ha ottemperato* agli obblighi antiriciclaggio.

Questo principio (alla base del DL. 78/2009 e del Dlgs. 231/2007) trova una diretta affermazione nelle operazioni connesse allo *Scudo fiscale* condotte da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Si pensi all'*ipotesi* in cui un cliente venga sottoposto ad indagini che portano ad individuare nel professionista, un soggetto che ha partecipato, come consulente, in una transazione. In tal caso, l'indagine può spingersi sino ad accertare, presso il professionista, il contenuto dell'*"Archivio unico"* e, l'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio, e coinvolgerlo negli accertamenti, ipotizzando una sua correttezza. Si rende pertanto necessaria l'adozione di *misure idonee a ridurre* al minimo le ipotesi di mancato rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Un meccanismo automatico di realizzazione dell'**adeguata verifica** evita, almeno sul piano formale, che il professionista si dimentichi di identificare e registrare il cliente e di accertare (prima dell'incontro) gli elementi considerati essenziali. In secondo luogo permette, in caso di **indagini penali**, di dimostrare con facilità la *propria buona fede* che, in campo penale, può essere determinante per escludere la responsabilità del professionista.

6. SEGRETO PROFESSIONALE

Da più parti si ritiene che i professionisti debbano trasformarsi in una sorta di *"agenti segreti"* con il gravoso compito di investigare sulle operazioni compiute dai loro clienti, costretti a darne tempestiva comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio.

In linea generale, possiamo affermare che ai professionisti *viene chiesta* una *collaborazione* con gli organi investigativi, e *non* una loro sostituzione.

La *direttiva 2001/97CE* (la "seconda direttiva antiriciclaggio"), ha aperto le porte all'identificazione del cliente. Recepita in Italia *nel 2004*, ha

fortemente ampliato l'elenco dei soggetti interessati all'obbligo di adeguata verifica.

Nell'anno 2006 il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha emanato un regolamento riguardante contenuto e modalità di esenzione degli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni, e modalità di identificazione in caso di interruzione di rapporti.

Successivamente, il *D.lgs. n. 231 del 2007*, che recepisce la *terza direttiva 2005/60/CE*, ha riordinato l'elenco dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

La categoria professionale maggiormente coinvolta è quella dei **dottori commercialisti** ed **e.c.**; i **notai** e gli **avvocati** beneficiano infatti del cd. "legal privilege" che esclude l'obbligo di segnalazione in caso di attività giudiziale, in senso lato.

La Corte di Giustizia EU, con la sentenza C-305/05 del 26 giugno 2007 stabilisce che gli *obblighi di comunicazione e di collaborazione* con le autorità preposte *devono essere applicati agli avvocati, solo nei limiti* in cui essi assistono i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di talune operazioni essenzialmente di ordine finanziario o immobiliare, o qualora agiscano in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare. Inoltre, se un avvocato è richiesto per l'esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio o per l'ottenimento di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, *tale avvocato è esonerato dagli obblighi* di informazione e collaborazione e tale esonero, è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un *equo processo*. La Corte ritiene quindi che gli obblighi antiriciclaggio non contrastino con il segreto professionale (la cui violazione è penalmente sanzionata dall'art. 622 c.p.) poiché la "segnalazione dell'operazione sospetta è imposta proprio dalla legge e, quindi, la fattispecie penale risulta scriminata.

E l'articolo 41 comma 6 del D.Lgs.231/2007 stabilisce che le segnalazioni, effettuate ai sensi e agli effetti di legge, *non* costituiscono violazioni del *segreto* professionale e, *se* poste in essere in *buona fede*, e per le *finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, non comportano responsabilità* di alcun tipo".

antiriciclaggio

Si precisa infatti che la segnalazione deve essere distinta dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La violazione opera quindi in caso di malafede o di perseguimento di finalità contrarie a quelle previste dalla normativa antiriciclaggio.

Il **segreto professionale non copre tutte le attività dell'avvocato**. Lo stabilisce la **Corte di Cassazione** con la *sentenza n. 11082* del 7 maggio 2010: “il legale che si oppone all'autorizzazione della Procura, rilasciata per gli accertamenti della Guardia di Finanza, su documenti che ritiene secretati a tutela del cliente, dovrà farlo di fronte al giudice tributario”.

Il **segreto professionale** non è garantito agli **“avvocati d'impresa”**. Le comunicazioni tra un avvocato di impresa e i dirigenti del gruppo non sono infatti coperte dal segreto professionale. Questo è garantito solo se il legale esercita la propria attività in modo indipendente perché, solo in questo caso, l'avvocato è “un organo dell'amministrazione della giustizia”. Lo ha stabilito la **Corte di Giustizia EU** con la *sentenza C-550/07* del 14/09/2010.

Si ricorda infatti, che il *segreto professionale* è destinato a tutelare le attività inerenti alla difesa e *non l'interesse soggettivo del professionista*.

Tuttavia, la normativa oggi in vigore mostra **forti incertezze** nella possibilità di applicare questo istituto. Il D.lgs. 231/2007 evidenzia una disfunzione con l'attuale sistema processuale: in particolare, la facoltà di astensione dal deporre nel processo penale, risulta fortemente limitata da interventi legislativi successivi, attinenti a *fasi precedenti all'intervento del professionista* stesso. L'art. 12 della legge in questione, nella fase “contenziosa” o “precontenziosa”, prevede, per gli avvocati, l'esenzione dell'obbligo di segnalazione. Per loro, l'obbligo non sussiste quasi per tutta l'attività defensionale e di assistenza, diversamente invece per i **dottori commercialisti** ed esperti contabili, in relazione alla maggior parte della loro attività. Va evidenziato ancora che, mentre per gli **avvocati** l'*obbligo* di segnalazione riguarda specifiche operazioni tassativamente previste nel comma 1 dell'art. 12 (in pratica, quelle comportanti “*maneggio di denaro*”), la restrizione in questio-

ne *non* opera per i **commercialisti**, valendo per loro la generica accezione di “sospetto”, di cui all'art. 41. Si assiste quindi ad una **deroga alla segretezza** in quanto il professionista, che in un momento successivo del processo può avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre, in una fase antecedente, può essere obbligato a rivelare il proprio nominativo, esponendosi ad eventuali azioni giudiziarie nei suoi confronti.

Le segnalazioni, come è noto, possono essere trasmesse direttamente all'UIF o agli Ordini professionali.

Occorre invece riflettere sulla portata dell'art. 45. Il *comma 7* si occupa della **riservatezza dell'identità del segnalante**. I documenti contenenti le generalità di tali soggetti sono conservati e custoditi dai presidenti degli Ordini professionali e la riservatezza è mantenuta anche nella trasmissione all'UIF: ciò permette di permettere di mantenere sempre riservato il nome del segnalante.

Tuttavia, l'identità della persona fisica segnalante “*può essere rivelata* solo quando **l'autorità giudiziaria**, con *decreto motivato*, lo ritenga *indispensabile* ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede”. *In pratica*, è permesso a qualunque giudice o P.M. di *indagare senza limiti* conoscendo così il nome del professionista che ha effettuato la segnalazione e, sino a quel momento, anonimo. È facile immaginare che il cliente, venuto a conoscenza della segnalazione, proponga una causa di danni nei confronti dello stesso.

In conclusione, i recenti orientamenti giurisprudenziali dimostrano come l'istituto del segreto professionale non è più considerato un valore in quanto tale, ma risulta essere un bene a tutela condizionata (da esigenze pubblicistiche ritenute più rilevanti).

Si ritiene pertanto **necessario un intervento del Legislatore** teso a creare uniformità e sistematicità alla normativa del segreto delle professioni.

7. SANZIONI AMMINISTRATIVE

La disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni introdotte, è prevista dall'art. 58, D.lgs. 231/2007 e dal **nuovo art. 20** del D.L. 78/2010.

Per ogni **infrazione** inerente irregolarità sulla trasferibilità di contanti ultrasoglia e irregolarità sugli assegni, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (*tra 5.000 e 50.000 euro*), con una sanzione minima pari a euro 3.000.

Per le **transazioni** di contante ultrasoglia e per gli assegni irregolari *superiori ad euro 50.000*, la sanzione minima è umentata di 5 volte (pari a euro 15.000).

Le nuove regole sulle sanzioni si applicano su chi compie le irregolarità e su chi, avendone l'obbligo, omette di comunicarle agli organi competenti.

Per i **professionisti** sono in vigore **ipotesi aggravate**. La violazione dell'obbligo di comunicazione prevista all'art. 58 co. 7 del D.Lgs. 231/2007, prevede oggi una sanzione minima pari a euro 3.000: sanzione, che peraltro, non può essere coperta da polizza assicurativa.

ESEMPIO: a fronte di una fattura di € 10.000 pagata in contanti, registrata in contabilità ma non comunicata dal professionista alle autorità competenti, in passato, la sanzione era variabile da 300 a 3.000 euro; oggi, si applica una sanzione minima di 3.000 euro (ben 10 volte superiore alla precedente!).

Per i **professionisti dell'area contabile** la maggior parte delle violazioni può emergere dalle *scritture contabili obbligatorie*, che fanno prova contro l'imprenditore. Ovviamente, l'obbligo potrebbe non scattare nell'ipotesi di contabilità semplificata senza obbligo della rilevazione incassi e pagamenti.

Il professionista è *obbligato a comunicare le sole infrazioni* di cui sia venuto a conoscenza in funzione del suo compito di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni ed attività: non è tenuto ad indagare o a esercitare funzioni di controllo su tutte le attività svolte dal cliente. Pertanto, nel caso di contabilità semplificata, il professionista potrebbe non essere in grado di rilevare il pagamento in contanti della fattura oltre la soglia. Se però nella fattura risultasse la dicitura "pagata in contanti", gli sarebbe impossibile sostenere di non essere stato in condizione di riscontrare la violazione.

Analogamente, se i verificatori sono in grado di dimostrare la conoscenza della violazione tramite corrispondenza o documentazione conservata, e rinvenuta, nella sede dello studio.

In materia di sanzioni per i trasferimenti ultrasoglia, il MEF consente di aderire, entro 60 giorni, al pagamento ridotto della sanzione (cd. *oblazione*).

L'oblazione non opera per la mancata comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni ai trasferimenti in contante da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio. L'art. 60 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non contempla, infatti, tra le violazioni suscettibili di essere definite tramite oblazione, quelle di omessa comunicazione – da parte dei professionisti – delle infrazioni rilevate ex art. 51 co. 1 del D.Lgs. 231/2007.

8. SANZIONI PENALI

I professionisti di cui all'art. 12 del D.lgs. 231/2007 sono i destinatari degli obblighi antiriciclaggio. La **rilevanza penale** nasce dalla violazione di alcuni degli obblighi loro imposti.

Si veda, ad esempio, l'art. 18 comma 1 lett. c) e l'art. 21 che impongono di fornire informazioni sullo scopo e la natura previsti dall'incarico professionale.

Le disposizioni sanzionatorie penali sono contenute nell'art. 55 del titolo V del decreto citato. Le violazioni riguardano i seguenti obblighi:

- adeguata verifica della clientela;
- registrazione;
- divieto di comunicazione/segnalazione delle informazioni ricevute;
- obbligo di comunicazione da parte degli organi di controllo.

Il **comma 6 dell'art. 55** prevede la condizione aggravante speciale ad effetto speciale con *radoppio della sanzione* prevista dai commi precedenti in presenza di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione.

Le sanzioni penali prevedono l'arresto (da 6 mesi a 3 anni), la reclusione (da 6 mesi ad 1 anno), la multa (da 500 a 13mila euro) e l'ammenda (da 5mila a 50mila euro).

9. BUONA FEDE DEL PROFESSIONISTA

L'impossibilità di procedere all'adeguata verifica della clientela fa scattare l'obbligo di astensione dallo svolgimento dell'incarico e la valutazione se effettuare, o meno, la relativa segnalazione di operazione sospetta.

L'*obbligo di astensione* stride fortemente con gli interessi economici affidati alla cura del professionista: tuttavia, egli non può sottrarsi agli obblighi di legge cui è chiamato ad adempiere. Oltre all'ipotesi in cui il professionista deve astenersi dall'esercizio della propria attività, è prevista anche una serie di **comportamenti** che gli **consentono di proseguire, in buona fede**, senza incorrere in sanzioni. Ovviamente, è necessario dimostrare la buona fede della condotta professionale, e tutelarsi, nel caso in cui emerga il coinvolgimento del cliente in un'operazione di riciclaggio, in relazione alla quale non ha segnalato nulla. Ad esempio, attraverso la conservazione di copie di documenti relativi all'identità del cliente e del titolare effettivo, la dimostrazione del poteri di rappresentanza, un "memo" datato e controfirmato dal cliente, nel quale sintetizzare tutte le informazioni rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio (natura, ammontare, modalità e ragionevolezza dell'operazione). O ancora, la conservazione dello scambio di e-mail e, in generale, tutti quegli strumenti che consentano una tracciabilità certa dei contenuti (ad es. la PEC).

10. CONCLUSIONI e STATISTICHE UFFICIALI

I dati del bollettino UIF 2009, pubblicato nel maggio scorso, indica nel nostro paese una circolazione di contante superiore alla media europea. Ciò potrebbe significare maggiori rischi di riciclaggio e di evasione fiscale ma, nonostante l'abbassamento della soglia, da 12.500 a 5mila euro, la movimentazione di contante è sempre elevata, in particolare nel Centrosud.

Le segnalazioni raccolte dall'UIF sono 13.134 e, di queste, circa l'1% proviene da dottori commercialisti ed esperti contabili, il residuo da ban-

che, italiane ed estere, intermediari finanziari e imprese assicurative.

Attenzione dunque al contante, ma **senza "panico"**. Il MEF ha infatti scelto la via "*prudenziale*" ai fini della segnalazione delle operazioni sospette. Ciò, per evitare un certo "*automatismo della segnalazione*", inondando l'UIF di comunicazioni inutili.

Non sempre il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante (sotto/sopra soglia) delinea l'"*elemento di sospetto*". La movimentazione di contante serve semmai a qualificare meglio il sospetto già maturato, ad esempio, in base ad altre circostanze oggettive e soggettive.

In conclusione, è importante la **valutazione caso per caso**, con obbligo di segnalazione *solo* di quelle situazioni concretamente a rischio di riciclaggio.

LEGISLAZIONE, NORMATIVA E PRASSI

- articolo 648 bis c.p.
- articolo 648 ter c.p.
- Corte di Giustizia EU, sentenza C-305/05 del 26 giugno 2007
- D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (G.U. 290/2007)
- Corte di Cassazione, sentenza n. 9866 del 4 marzo 2009
- D. L. n. 78 del 1 luglio 2009 (G.U. 150/2009)
- I.R. del CNDCEC, circolare n. 16 del 15 marzo 2010
- CNDCEC, linee guida antiriciclaggio, aprile 2010
- Min. Giustizia, decreto 16 aprile 2010 (G.U. 101/2010)
- Corte di Cassazione, sentenza n. 11082 del 7 maggio 2010
- D. L. n. 78 del 31 maggio 2010 (G.U. 115/2010)
- Corte di Cassazione, sez.II civile, sentenza n. 15103 del 22 giugno 2010
- Corte di Giustizia EU, sentenza C-550/07 del 14 settembre 2010
- MEF circolare n. 297944 del 11 ottobre 2010

L'utilizzo di ausiliari e dipendenti nelle attività di ispezione e controllo del Collegio sindacale

di **Antonino Trommino**

L'art. 2403 bis c.c. (*Poteri del collegio sindacale*), così come sostituito dall'art.1, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, al quarto e quinto comma, dispone quanto segue:

“Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall' articolo 2399. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate”¹.

Sulla base del quarto comma contenuto nell'articolo sopra richiamato, il Collegio, pertanto, ha la facoltà di avvalersi di ausiliari, formalmente incaricati, per l'espletamento di specifiche attività di controllo contabile. Tale facoltà può essere esercitata attraverso il conferimento di un mandato sia a persone fisiche che a persone giuridiche. In quest'ultimo caso (incarico a società), la lettera di nomina dovrà obbligatoriamente contenere:

- l'indicazione del professionista designato dalla società incaricata ad espletare i controlli;
- la dichiarazione che a carico di quest'ultimo non sussistano cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.;
- i precisi ambiti di lavoro per i quali i Sindaci hanno inteso delegare le attività di ispezione;
- la previsione che il corrispettivo pattuito sia a carico del Collegio Sindacale e non della società sottoposta al controllo.

¹ Per completezza di argomento si riporta quanto previsto in materia di controlli nelle società quotate dall'art. 151 comma 3 del T.U.F., che riproduce sostanzialmente il dettato della normativa civilistica sopra menzionata: *“Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall' articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.”*

² Attualmente si fa riferimento alle norme di comportamento del 1996 ed alle più recenti “Bozze di Norme di Comportamento degli Organi di Controllo Legale nella riforma del Diritto Societario” emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Norma nel 2005 ; al paragrafo 6.3 di tale ultimo documento viene riportato: *“... È da ritenersi che sotto il termine “ausiliari” possano ricomprendersi non solo le persone fisiche, ma anche altri soggetti collettivi, tra i quali anche le società”.*

In dottrina viene costantemente precisato che il termine *ausiliari* comprende i praticanti, i consulenti, i soci, i collaboratori abituali o occasionali del sindaco; potrà trattarsi, inoltre, anche di società (per tutte: “Sindaco e Revisore di Società” – IPSOA Editore).

Sul punto sono chiare le nuove “*norme di comportamento del Collegio Sindacale nelle società non quotate*” pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 28/07/2010² ed in corso di emanazione definitiva, nelle quali, al paragrafo 2.2 - *Utilizzo di dipendenti propri e ausiliari – Criteri applicativi*, si intendono ausiliari del Sindaco *i soggetti esterni che possono essere persone fisiche o soggetti giuridici collettivi (comprese le persone giuridiche), a condizione che i loro rappresentanti e le persone che opereranno direttamente presso l'ente non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2399 c.c..*

Informativa all'organo amministrativo e ai soci

In relazione al quinto ed ultimo comma dell'art. 2403 bis c.c. con il quale viene previsto che l'organo amministrativo possa rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate, il Collegio sindacale ha l'obbligo di informare tale organo (sia esso consiglio di amministrazione che amministratore unico) dell'avvenuta instaurazione del rapporto collaborativo, di tipo occasionale o continuativo.

L'informativa potrà essere resa in qualsiasi forma scritta, anche mediante la trasmissione della copia del verbale con il quale il Collegio Sindacale ha deliberato l'incarico.

L'adempimento si ritiene più che opportuno proprio per porre in condizione gli amministratori di esercitare il diritto di vietare, o meno, ai soggetti in esame, l'accesso a talune informazioni, ritenute riservate.

Ciò nel rispetto, anche, delle procedure adottate dalla società oggetto di controllo in materia di *privacy*³ ed alle quali il collaboratore dovrà rigorosamente attenersi.

Ad avviso dello scrivente, la norma di cui trattasi non impone a carico dell'organo amministrativo una formale deliberazione per le scelte adottate dai Sindaci nelle attività di ispezione e controllo.

Nei casi in cui l'organo amministrativo non ravvisi la necessità di porre alcun divieto, questi potrà inoltrare al Collegio Sindacale una semplice missiva a titolo di presa d'atto sulla instaurata collaborazione, mentre sarà necessario formulare una apposita deliberazione ogni qual volta gli amministratori intendano porre limitazioni ai soggetti nominati dai Sindaci al fine di impedire loro la visione/conoscenza di determinati atti/documenti sociali, o qualora intendano esercitare una opposizione per vietarne, in toto, il loro utilizzo.

Quest'ultima fattispecie sopra rappresentata (**divieto di utilizzo** degli ausiliari), apparirebbe, però, contraria al dettato normativo in esame che, come si è detto, limita la propria azione alla possibilità concessa agli amministratori di inibire solo *l'accesso a informazioni riservate*.

L'unica condizione che legittimerebbe l'organo amministrativo ad adottare tale drastica decisione, è l'accertamento, da parte del medesimo, di false (o anche inconsapevolmente, di errate) dichiarazioni di non sussistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza fornite al Collegio Sindacale dagli ausiliari in sede di nomina.

In ultimo, appare utile precisare che la legge non pone a carico dell'organo amministrativo o di

controllo alcun obbligo di fornire informative ai soci sull'utilizzo di ausiliari e sulle eventuali limitazioni loro imposte nell'espletamento dell'incarico affidato dai Sindaci.

Recenti modifiche in materia di controllo contabile

In conclusione ritengo utile richiamare, brevemente, la recente normativa sulle *"Revisioni Legali dei Conti annuali e dei Conti Consolidati"* prevista dal D.lgs. n. 39 del 27/01/2010 entrato in vigore il 7/4/2010, con la quale si sono riformulate le disposizioni in materia di controllo contabile.

Sono state apportate modifiche di tipo terminologico/formale agli articoli del codice civile che normano la materia e che richiamavano il vecchio **"controllo contabile"**, divenuto adesso **"revisione legale dei conti"**.

In particolare è stato riscritto l'art. 2409-bis, il quale ora prevede:

- che la revisione legale dei conti possa essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
- che la revisione legale dei conti delle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato possa essere esercitata dal collegio sindacale, qualora previsto statutariamente. In tal caso l'intero collegio sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Non è stata riproposta, quindi, la disposizione che imponeva l'esercizio del controllo contabile da parte di una società di revisione, oltre che nel caso di consolidato, anche nel caso in cui la società facesse ricorso al mercato del capitale di rischio.

Infine, sono stati abrogati gli articoli 2409-quarter, 2409-quinquies (con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti attuativi), e 2409-sexies.

³ Appare utile evidenziare, come i rischi di accesso non autorizzato ad informazioni riservate ed altri rischi potenzialmente emergenti durante l'attività di controllo da parte di ausiliari incaricati, siano interamente sottoposti alla responsabilità dei Sindaci e non dei collaboratori medesimi, stante il tenore letterale della locuzione *"sotto la propria responsabilità"*, contenuta nel citato quarto comma dell'art. 2403 bis. c.c., applicandosi, altresì, quanto previsto dall'art. 1228 c.c. - *"Responsabilità per fatto degli ausiliari"*: *Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.*

Inoltre, per completezza d'informativa, l'art. 15 del D.lgs. n. 39 /2010, relativo alle nuova disciplina sulle Revisioni legali dei conti annuali (che ha sostituito il soppresso art. 2409 sexies del c.c. in materia di responsabilità da parte dei soggetti incaricati al controllo contabile), prevede che *il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.*

IL MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIANA

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELLA REGIONE SICILIA, ANNO 2009, A CURA DELL'UFFICIO DEL
MASSIMARIO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA

(4ª PARTE)

BASE IMPONIBILE

Sentenza N. 155 del 4/12/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 2
(Pres. Farsaci – Rel. Micali)

Intitolazione:

Ici – Calcolo della maggior imposta effettuato alla data in cui l'attribuzione della rendita è stata annotata nei registri catastali – Legittimità

Massima:

Ove l'attribuzione della rendita sia intervenuta, come nella specie, in data antecedente al 31/12/1999, la stessa va posta a base del calcolo della imposta dovuta dalla data di annotazione nei registri catastali. Art. 74 comma 3° L. 21/11/2000 N. 342 – Corte di Cassazione Sen. N. 26396 del 5/12/2005.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA –

Sentenza N. 25 del 08/04/2005

Comm. Trib. Prov. Caltanissetta – Sez. 4
(Pres. Brancato – Rel. Petix)

Intitolazione:

Irap – Attività autonomamente organizzata minima
– Prevalenza dell'opera del professionista –
Va esclusa

Massima:

L'Irap non è un'imposta sul reddito ma un'imposta di carattere reale che ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva il valore aggiunto prodotto dall'attività autonomamente organizzata, per cui se manca detto valore tale imposta costituirebbe una duplicazione. Nel caso, peraltro, l'Irap va esclusa perché su un minimo di organizzazione che è pur sempre necessaria prevale "l'intuitu personae" (si tratta di un medico con piccolo studio e con l'ausilio di una segretaria part-time) rispetto alla potenzialità produttiva dell'organizzazione. (artt. 2 e 3 DLG 446/97 ed art.1 DLG 137/98 – Sent. Corte Costituzionale N.156/2001).

Sentenza N. 18 del 19/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.19
(Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

Intitolazione N. 1:

Irap – Istanza rimborso – Silenzio rifiuto –
Mancanza o scarsa presenza beni strumentali e
dipendenti – Applicabilità dell'irap
Non sussiste – Art.2 DLG 446/97

Massima:

Ai fini Irap si può escludere il presupposto d'imposta solo quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell'auto-organizzazione del professionista o, comunque, l'organizzazione sia marginale e non richieda necessità di coordinamento.

Intitolazione N. 2:

Irap – Utilizzo di risorse umane e strumentali, oltre le necessità indispensabili – Applicabilità dell'Irap – Sussiste – Organizzazione produttiva
Sussiste – Art. 2 DLG 446/97

Massima:

Nell'ipotesi in cui si sia in presenza di dipendenti e/o collaboratori o vi sia l'impiego di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili alla professione ed al normale corredo del lavoratore autonomo, si è in presenza di una "organizzazione produttiva" tassabile ai fini Irap.

Sentenza N. 16 del 19/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

Intitolazione N. 1:

Irap – Mancanza o scarsa presenza di beni strumentali e risorse umane – Applicabilità dell'Irap
Non sussiste – Art. 2 DLG 446/97

Massima:

Ai fini Irap si può escludere il presupposto d'imposta solo quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell'auto-organizzazione del professionista o, comunque, l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento.

Intitolazione N. 2:

Irap – Utilizzo, oltre le necessità indispensabili, di risorse umane e strumentali – Applicabilità Irap – Sussiste – Organizzazione produttiva
Sussiste – Art. 2 DLG 446/97

Massima:

Nell'ipotesi in cui si sia in presenza di dipendenti e/o collaboratori o vi sia l'impiego di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili alla professione ed al normale corredo del lavoratore autonomo, si è in presenza di una "organizzazione produttiva" tassabile ai fini Irap.

Sentenza N. 40 del 10/04/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 –
(Pres. Marletta - Rel. Fonti)

Intitolazione:

Irap – Attività svolta "autonomamente"
È dovuta

Massima:

Dall'attenta lettura dell'art. 2 comma 1° del D.lgs. N. 446/97 come modificato dall'art. 1 del D.lgs. N. 137/98 l'applicabilità dell'Irap va ritenuta sussistente solo ove si rilevi un'attività anche di modesta entità ma svolta "autonomamente". Ne rimane, pertanto, esente qualunque attività professionale che, sebbene organizzata, viene svolta alle dipendenze di una struttura pubblica o privata. Al contrario, nel caso in oggetto, è tenuto al pagamento dell'Irap un ginecologo che non ha adempiuto all'onere probatorio di non avere svolto l'attività occasionalmente e di avere operato in regime di subordinazione.

Sentenza N. 67 del 10/06/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30
(Pres. Zingale – Rel. Liguori)

Intitolazione:

Irap – Mancato rimborso – Presupposto per l'assoggettamento dell'attività professionale all'imposizione è l'esistenza di un'autonoma organizzazione.

In difetto non sussiste
(Art. 2 DLG 15/12/1997 N. 446)

Massima:

Presupposto per l'assoggettamento dell'attività professionale all'imposizione Irap è l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Tale organizzazione ricorre quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva.

Sentenza N. 85 del 18/07/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 2
(Pres. Farsaci – Rel. Micali)

Intitolazione:

Irap – Ricorso avverso silenzio/rifiuto su istanza rimborso Irap – Presupposti d'illegittimità del provvedimento di diniego

Massima:

È legittimo il provvedimento di diniego rimborso Irap, ove nella fattispecie ricorra l'esercizio di una attività autonomamente organizzata e ove il ricorrente contribuente non fornisca alcuna prova documentale idonea ad attestare l'assenza delle condizioni proprie dell'autonoma organizzazione. (Art. 2 DLG N. 446 15/12/1997; Cass. Sez. Trib. 16/02/2007 Sen. N. 3680; Cass. Sez. Trib. 23/01/2008 Sen. N. 1414).

**ESTIMI CATASTALI/CLASSIFICAZ. :
CATASTO URBANO**

Sentenza N. 17 del 21/02/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30
(Pres. Zingale – Rel. Tumbiolo)

Intitolazione:

Catasto – Notifica di classamento
Rettifica di classamento – Obbligo di motivazione
Difetto – Illegittimità

Massima:

In materia di rettifica di classamento sussiste per la Pubblica Amministrazione l'obbligo di motivare adeguatamente i propri provvedimenti in modo da consentire al contribuente di difendersi in maniera appropriata. Il difetto di motivazione comporta l'annullabilità dell'atto emesso dalla Pubblica Amministrazione.

**COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
E REGIONALI: COMPOSIZIONE**

Sentenza N. 136 del 13/07/2007

Comm. Trib. Prov. Enna – Sez.3
(Pres. Muscarà - Rel. Vinci)

Intitolazione:

Ricorso

Sottoscrizione non nella qualità di rappresentante della ditta omonima del ricorrente, ma di altra società – Inammissibilità
Artt. 12 e 18 DLG 546/92

Massima:

È inammissibile il ricorso sottoscritto dal contribuente non nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta, ma di altra ditta di cui anche lo stesso sia legale rappresentante, stante la natura personalissima dell'atto di procura. (Artt. 12 e 18 DLG 546/92)

**COMMISSIONI I E II:
COMPETENZA GIURISDIZIONE COMPOSIZ.**

Sentenza N. 176 del 17/10/2005

Comm. Trib. Prov. Caltanissetta – Sez. 2
(Pres. Alessi – Rel. Argento)

Intitolazione N. 1:

Contenzioso Tributario
Istanza riunione procedimenti pendenti tra le stesse parti ma per anni diversi
Inammissibilità

Massima:

Non è accoglibile l'istanza di riunione di due procedimenti fiscali pendenti tra le stesse parti ma relativi a due annualità diverse "atteso che il principio di autonomia dei singoli periodi impositivi non consente che i criteri di disamina aventi ad oggetto contabilità relative ad un determinato anno d'imposta si estendano automaticamente ed acriti-

camente ad anni diversi” (artt.1 e ss. DLG 31/12/1992 N. 546 – vedi anche: Cass. Sez. XXI 9/11/1992 N. 6015).

Sentenza N. 81 del 23/06/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.30
(Pres. Zingale – Rel. Liguori)

Intitolazione

Impiego lavoratori irregolari
Avviso di irrogazione sanzioni

Commissioni Tributarie – Difetto di giurisdizione
(Art. 2 comma 1° DLG n. 546 del 31/12/1992 –
Corte Costituzionale Sen. N. 130 del 14/05/2008)

Massima:

Nell’esaminare le sanzioni amministrative previste dalla Legge che colpisce l’impiego di lavoratori irregolari, le Commissioni Tributarie devono dichiarare il loro difetto di giurisdizione. Ciò dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (Sen. N.130 del 14/05/2008) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1° del DLG 546 del 31/12/1992 laddove si tratti di violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.

**COMM. TRIB. PROV. E REG.:
ALTRE DISPOSIZIONI**

Sentenza N. 176 del 17/10/2005

Comm. Trib. Prov. Caltanissetta – Sez. 2
(Pres. Alessi – Rel. Argento)

Intitolazione N. 2:

Contenzioso Tributario – Costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Indicazione legale rappresentante organico – Formulazione in calce all’atto di costituzione – Ammissibilità in testa al Capo dell’Ufficio legale dell’Agenzia

Massima:

È pienamente ammissibile la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate formulata e sotto-

scritta dal Capo dell’Ufficio legale della stessa essendo detta figura assimilabile, ex art. 11 comma 2° del DLG 546/92, nel nuovo ente (Agenzia delle Entrate) a quella del Capo dell’Ufficio del Contenzioso nell’Organico Ministeriale.

INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

Sentenza N.176 del 17/10/2005

Comm. Trib. Prov. Caltanissetta – Sez. 2
(Pres. Alessi – Rel. Argento)

Contenzioso Tributario – Atto di accertamento che richiama altro documento – Il contribuente ha diritto ad avere conoscenza dell’atto richiamato – Atto richiamato allegato in copia per estratto al ricorso Si ritiene assolto il principio ex art.7 L. 2002/212

Massima:

Va riconosciuta l’insussistenza della violazione dell’art. 7 della L. 27/07/2002 N. 212 (Statuto del Contribuente) – che stabilisce che l’avviso di accertamento se motivato con riferimento ad altro atto, né conosciuto, né previamente ricevuto dal contribuente, deve riprodurre il contenuto essenziale dell’atto o recare in allegato l’atto stesso – ove il contribuente abbia avuto piena conoscenza del detto atto, per averne lo stesso contribuente prodotto copia, sia pure per estratto, in allegato al ricorso introduttivo del giudizio.

Sentenza N. 3 del 20/02/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Lioni)

Massima:

Il ricorso è da considerare inammissibile se manca o è assolutamente sconosciuta la fattispecie concreta posta alla base delle determinazioni dell’Ufficio ed i motivi per cui in concreto, per il contribuente, la fattispecie non poteva o non doveva costituire elemento idoneo per l’emissione dell’avviso di recupero.

Sentenza N. 9 del 5/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Decisione C.T.C. –
Successivo avviso di liquidazione dell’Ufficio –
Presentazione condono prima della decisione –
Silenzio rifiuto Ufficio – Impugnabilità – Sussiste
– Impugnabilità avviso liquidazione – Non sussiste
– Art. 16 L. 289/2002 –

Massima:

Nell’ipotesi di domanda di definizione di lite fiscale pendente presso la Commissione Tributaria Centrale, è impugnabile il silenzio dell’Ufficio e non l’avviso di liquidazione emesso da quest’ultimo a seguito della decisione della Commissione Tributaria Centrale.

Sentenza N. 12 del 05/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Cartella di pagamento –
Tarsu – Accertamento – Prova dei fatti – Onere
dell’Ufficio – Sussiste – Art. 19 DLG 546/92

Massima:

Nel processo tributario l’Ufficio diviene attore in senso sostanziale e quindi grava sullo stesso l’onere di fornire adeguata prova dei fatti posti a base della pretesa tributaria (soprattutto nelle ipotesi in cui, come nella specie, l’Ufficio sostiene la sussistenza della adesione del contribuente).

Sentenza N. 129 del 12/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 24
(Pres. Battaglia – Rel. Adamo)

Intitolazione N. 1:

Contenzioso Tributario – Avviso di accertamento non impugnato - Accoglimento del ricorso contro

il diniego di autotutela – Definitività dell’accertamento – Art. 19 DLG 546/1992

Massima:

In sede contenziosa non può essere disposto l’annullamento della cartella di pagamento non per vizi propri, ma come effetto diretto dell’accoglimento del ricorso avverso il diniego di autotutela, stante la mancata impugnazione e, quindi, l’intervenuta definitività del sottostante avviso di accertamento.

Intitolazione N. 2:

Contenzioso Tributario – Provvedimenti di esercizio del potere di autotutela degli Uffici Tributarie –
Giurisdizione delle Commissioni Tributarie –
Ricorso al TAR -Ammissibilità del successivo
ricorso alla Commissione Tributaria
Art.19 DLG 546/1992

Massima:

Stabilita la Giurisdizione delle Commissioni Tributarie sui provvedimenti di esercizio del potere di autotutela degli Uffici Tributarie, è da ritenere che la tempestiva proposizione del predetto ricorso (avverso il medesimo provvedimento) al Giudice Amministrativo valga a salvare l’ammissibilità del successivo ricorso alla Commissione Tributaria. Ciò alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n.77 del 12/03/2007 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della Legge sui TTAARR 6/12/1971 n.1034, “nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a Giudice privo di Giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria della Giurisdizione, nel processo proseguito davanti al Giudice munito di Giurisdizione” e nel demandare al Legislatore l’emanazione di una nuova disciplina attuativa di tale principio, ha precisato che “laddove possibile utilizzando gli strumenti ermeneutici..... i Giudici ben potranno dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto”.

Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione nel nuovo modello OCSE

di Giovanni Musso

In data 22 luglio 2010, è stato pubblicato il documento OCSE “2010 Report on the Attribution of Profit to Permanent Establishment” contemporaneamente all’approvazione del documento, che modifica la versione 2008 del Modello.

Il rapporto, contiene le modifiche all’art 7 del Modello OCSE del 2008 che riguardano l’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione.

In particolare, il nuovo paragrafo 1 dell’articolo 7 prevede che qualora l’impresa di uno Stato contraente svolga attività d’impresa in un altro Stato attraverso una stabile organizzazione, i redditi connessi alla stabile organizzazione sono soggetti a tassazione in quest’ultimo Stato.

Il paragrafo 2 dell’articolo 7 nella nuova versione, prevede che nel determinare il reddito at arm’s length della stabile organizzazione, occorre tenere conto dei profitti o delle perdite derivanti da tutte le attività, incluse le transazioni con le parti indipendenti, le transazioni con le parti correlate e con le altre parti dell’impresa. (cd. “functionally separate entity approach”).

L’applicazione delle cd. “functionally separate entity approach” richiede un’analisi che contempla due distinti step.

Il primo step implica una “functional and factual analysis” che ha lo scopo di:

a) attribuire alla stabile organizzazione diritti e obblighi derivanti dalle transazioni che coinvolgono l’impresa di cui la medesima stabile organizzazione è parte;

- b) individuare gli assets “economicamente posseduti” e/o utilizzati dalla stabile organizzazione;
- c) attribuire alla stabile organizzazione i rischi inerenti alle funzioni svolte tenendo in considerazione eventuali trasferimenti di rischi ad altre imprese o parti dell’impresa;
- d) identificare e determinare la natura di quelle relazioni (dealings) tra la stabile organizzazione ed altre parti della stessa impresa. Tali relazioni dovrebbero essere remunerate considerando che sia la stabile organizzazione che l’impresa sono dotate del medesimo “creditworthiness”;
- e) attribuire alla stabile organizzazione il capitale basato sulle attività (assets) per una corretta determinazione del reddito della stabile organizzazione.

Il secondo step, prevede la determinazione del prezzo at arm’s length ed in coerenza con le linee guida dell’OCSE in materia di transfer pricing dei “recognised dealings” mediante:

- a) la determinazione della comparabilità tra i suddetti “dealings” e le transazioni non correlate, applicando direttamente i fattori di comparabilità stabiliti dalle Linee Guida Ocse (caratteristiche di proprietà o servizi, circostanze economiche e strategie commerciali) o per analogia (analisi funzionali, termini contrattuali) alla luce di circostanze particolari della stabile organizzazione;
- b) l’applicazione del metodo di determinazione del prezzo più appropriato prendendo in considerazione le funzioni svolte, gli (assets) posseduti ed i rischi attribuiti alla stabile organizzazione.

La vera novità contenuta nella nuova versione del Modello 2010 è la riformulazione del paragrafo 3 dell'art. 7 che sostituisce i paragrafi 3, 4, 5, 6, della versione 2008 del Modello, ed ha lo scopo di evitare casi di doppia imposizione che potrebbero scaturire da una diversa interpretazione del paragrafo 2 dell'art. 7 da parte degli Stati contraenti.

In particolare, viene tenuto in considerazione il contenuto l'art. 9 in materia di Transfer Price che introduce anche per la stabile organizzazione il corresponding adjustment mechanism. Si tratta di un meccanismo volto ad evitare la doppia imposizione nel caso in cui uno Stato operi una rettifica sulla base del paragrafo 2 dell'art.7.

Il paragrafo 2 dell'art. 9 del commentario, alla nuova versione del Modello OCSE, precisa che uno Stato non può effettuare l'aggiustamento in modo automatico per il semplice fatto che l'altro Stato ha operato un aggiustamento aumentando gli utili da tassare nel suo territorio.

Pertanto, il paragrafo 3 dell'art. 7 non può trovare applicazione quando il reddito da attribuire alla stabile organizzazione subisce un aggiustamento.

La nuova versione del paragrafo 68 del com-

mentario dà al contribuente la possibilità di accedere al Mutual Agreement Procedure (MAP), in caso di disaccordo sull'aggiustamento da effettuare per tentare di risolvere casi di doppia imposizione, prima di azionare la procedura amichevole prevista dall'art. 25 del Modello.

La suddetta procedura (MAP) impone agli Stati contraenti l'assunzione di un'obbligazione legale di eliminazione della doppia imposizione che risulta più affidabile rispetto a quella contenuta nell'art. 25.

Infatti, il paragrafo 69 del commentario, afferma che se i due Stati non trovano un accordo per eliminare la doppia imposizione, violano i loro obblighi. Invece il paragrafo 2 dell'art. 25 si limita a stabilire che i Paesi interessati devono tentare di risolvere il problema, non essendo presente un obbligo vincolante per gli Stati.

Pertanto, ritengo che la disposizione contenuta nel commentario fornisca un importante contributo, rispetto a quella prevista dal paragrafo 3 dell'art. 7, alla soluzione dei problemi legati alla doppia imposizione.

COLLABORATE AL GIORNALE!
Notizie, articoli, sentenze di interesse generale
sono graditi e possono essere inviati a
segreteria@odcecsiracusa.it

“Du yu spick inglisc?” Il mondo ancora sconosciuto delle lingue straniere

di Salvatore Spadaro

Nel mese di agosto mi trovo incolonnato in attesa di visitare i luoghi che testimoniano la presenza greca e romana in Sicilia. Assieme a me, visitatori stranieri di origine tedesca, inglese, francese, cinese.

Sono le tredici quando alcuni operatori turistici sfilano volantini con inviti a pranzo a menù fisso presso la trattoria Don Saru, Don Paolu, Don Currau... «*friend mangiare? Venire trattoria qua vicino. Solo tuenti euri. After visitare resti archeology*».

Roba da matti! Noi nel 2010 parliamo agli stranieri da perfetti analfabeti; utilizzando i verbi mangiare, venire, visitare all'infinito siamo più che convinti di tradurre l'italiano in francese, in inglese o in tedesco. Dopo di che, forti dell'essere poliglotti, siamo anche capaci di estorcere un caffè a tre euro o spacciare gamberoni surgelati dell'atlantico come del pesce fresco.

E pensare che nonostante ciascuno di noi abbia fatto lunghissimi anni di studio di lingua straniera (io ho studiato quattordici anni inglese ed undici francese) a stento riesce a parlare bene la lingua madre italiana. Purtroppo nelle scuole italiane si continua a fare finta di insegnare le lingue. Pensate che nelle nostre scuole le lingue straniere vengono insegnate anche da docenti, digiuni della materia, che hanno fatto un corso di appena 50 ore, mentre nelle facoltà universitarie di lingue si insegna tantissima storia e letteratura straniera in luogo di trasferire conoscenze approfondite della lingua prescelta dagli studenti, così da poter immettere in ruolo insegnanti che abbiano conseguito per esempio il Certificate of Proficiency in English che è assoluta garanzia internazionale di conoscenza parlata e scritta delle lingue straniere. Ovviamente si

potrebbe consentire nelle scuole l'accesso senza ostacoli di insegnanti di madre lingua straniera.

È vero che in Italia si spende sempre meno per l'istruzione (4,5% del Pil, un punto in meno rispetto alla media europea, con un costo per alunno di circa 7.500 annui), però è anche vero che ci sono tantissimi professori rispetto al numero degli alunni (in Italia si registra una media di 15 alunni per insegnante, a fronte di una media europea di 23 alunni). Pensate che solo 90 mila sono gli insegnanti di sostegno, mentre paradossalmente a Milano, in questo anno scolastico, su 225 cattedre di matematica si sono presentati solo quattro professori e 42 dei 1059 insegnanti di sostegno richiesti. Questo conferma peraltro la forte concentrazione di docenti al sud e di insegnanti laureati in discipline umanistiche. Non credete che occorrerebbe qualificare e specializzare meglio i docenti nelle varie discipline di insegnamento garantendo così agli studenti conoscenze approfondite delle singole materie. E poi, non pensate che sia venuto il tempo di chiedere ai ragazzi del nord di venire a studiare al sud per la comodità di ciascuno (sic!).

In questo sistema gli organismi sindacali della scuola e la politica sono soprattutto impegnati a difendere le ragioni occupazionali, dimenticando forse che non è più possibile continuare a conservare un modello scolastico dove chi meriterebbe di studiare lo fa in aule, biblioteche e sale informatiche terzomondiste, piuttosto che con un corpo docente in larga parte demotivato.

La conoscenza delle lingue straniere, nell'ambito delle risorse della scuola e nel mondo globalizzato, diventa un aspetto cruciale perché consente di non far perdere il treno delle future occasioni di lavoro alle nuove generazioni, a meno che Berlusconi nel prossimo G8 non imponga ai grandi della terra l'uso ufficiale del siciliano a livello internazionale: **chesk vu ne penzzè?**

Due professioni “essenza” del mondo: materiale l’una, spirituale l’altra

Da Dottore Commercialista a Life Coach

di **Serafina Micalizzi**

Il titolo non è una provocazione e nemmeno sottende un’esercitazione su un tema. Molto più semplicemente è, invece, l’occasione per raccontare il “viaggio” professionale vissuto, in prima persona, in due mondi solo apparentemente distanti.

L’uno, il mondo materiale – conosciuto, codificato e socialmente rilevante – è sorretto da leggi da iscrivere e modificabili.

L’altro, il mondo spirituale - sconosciuto, indefinito ed estremamente importante - poggia su leggi già iscritte ed immodificabili.

Al momento, per quel che c’è dato di conoscere, ad animare e “anima del mondo” (materiale e spirituale) è l’uomo. Quel che tutto muove, però, è lo spirito che - collegato con la materia dal filo del pensiero - si visualizza nel bisogno di un bene materiale o spirituale.

Realizzare i bisogni materiali (primari, secondari e persino quelli indotti dalla pubblicità) è lo scopo delle aziende di produzione di beni e di servizi.

In esse ogni settore è strategico e punto di riferimento, di fondamentale importanza, è l’attività professionale del Dottore Commercialista (e dell’Esperto Contabile).

La sua specifica preparazione, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative, gli consente di assumere e di svolgere, al suo interno, più di un ruolo. Ma non solo. Le sue ampie e riconosciute competenze (elenco definito dal D.Lgs 28 giugno 2005 n. 139) e conoscenze lo innalzano, anche, alla carismatica (e sottesa) funzione d’intermediario tra il produttore e il consumatore, garante di un mercato ideale.

Oggetto prevalente, fonte lavorativa, nello svolgimento di questa professione, è costituito dai

numeri, che solo la semplificazione di un pensiero antico, obsoleto e già scaduto può attribuir loro l’erronea qualità di essere rigidi e la capacità di ammorbare così chi li lavora.

Il numero è, invece, energia materiale, visibile. Nel mondo materiale rappresentano delle “entità”, con i pregi e i difetti propri della specie. Il loro scopo è di definire gli oggetti e nell’enumerarli, nel contarli, nel trattarli danno sì potere (forse anche ricchezza) ma mai saggezza e sapienza, qualità proprie dell’uomo e dello spirito, derivanti da conoscenza innata o acquisita (per esperienza o per studio).

Al contrario, la peculiarità del Dottore Commercialista (e dell’Esperto Contabile) è l’elasticità mentale, per poter “ondeggiare” su un’altalena di saperi che si intrecciano con i numeri. Una sua giornata lavorativa, infatti, è scandita dal ritmo delle risposte, da dare o da definire in modo esauriente, su problematiche differenti, a volte in breve, brevissimo tempo, su materie giuridiche, fiscali, societarie. Per questo, far pagare le tasse, o per meglio dire quanto dovuto, è una visione troppo riduttiva. Il ventaglio delle sue competenze gli consente di spaziare su più fronti. È protagonista creativo nella consulenza aziendale, nel processo tributario e tanto altro ancora.

Come si fa a passare da Dottore Commercialista, “essenza” del mondo materiale, a Life Coach, “essenza” del mondo spirituale?

Cambiare, in genere, non è facile, non è nemmeno difficile, specie per chi ama le sfide e se a sfidarti è la stessa vita.

Per quel che mi riguarda, il passaggio – da un’attività all’altra – non è stato del tutto traumatico, per una serie di motivi.

Agevolata dal corso di studi (Laurea in Scienze Politiche), supportata dall’amore per la cultura, sostenuta dall’imprimatur del Dottore Commercialista, nulla e niente ho dovuto cambiare negli elementi

non solo dottori commercialisti

essenziali. La nuova tipologia di consulenza è indirizzata alle persone (privati o aziende) per lo stesso scopo: far guadagnare di più, pagare quanto dovuto, mantenendo l'equivalenza del denaro all'energia.

A cambiare (e di molto) è stata la base su cui poggiarla. Il cambiamento ha toccato la prospettiva e la dimensione: dalla materia allo spirito, dall'aver (di più) per essere (qualcuno), all'essere (uno) per avere (tutto).

Per entrarci, è stato necessario studiare altre discipline, per ampliare la preparazione ed affinare quella già esistente. Non solo. Ho dovuto fermare l'arroganza innescata dallo stress, dal voler far "tutto e frettolosamente", imparare a gestire non "i fatti" ma gli "accadimenti", superando (o poco considerando) la dimensione del tempo e dello spazio, che è propria dell'uomo e del tempo finito, non quella dello spirito, che è l'infinito e l'invisibile.

In questa dimensione, la ricerca della logica, della quadratura e dell'economicità (punti costitutivi e distintivi di serietà professionale del Dottore Commercialista) deve esistere e persistere costantemente e deve essere mantenuta, rigorosamente, in ogni pensiero, persino in un semplice afflato.

Fondamentale, inoltre, per non perdersi nel suo mare sconfinato, è stabilire dei personali punti riferimento. Quelli più diretti e precisi si attingono dalle emozioni. Ma non bastano. Per confermarli n'occorrono di altri e magari materiali, quali sono i numeri. Nella dimensione spirituale, conservano la stessa proprietà di essere delle "entità" materiali, ma sono utilizzati con una diversa funzionalità. In questo mondo, dove "non si ha e non si conta" e "più si sa meglio è", si vestono anche di magia, per orientare il pensiero, stabilire il percorso, capire gli ostacoli.

Nel mondo spirituale, esiste un unico mercato: quello globale. Non vi sono aziende che producono, ma uomini che desiderando creano "beni" e amando forniscono "servizi".

Malinconicamente, quella appena descritta è la raffigurazione dell'ideale che non trova riscontro nel reale.

Sebbene questa sia una possibilità installata ed instillata dall'origine e per l'eternità, nel cuore e nella mente della gente, non c'è spazio, non c'è tempo per disvelare tale "ideale realtà".

Per realizzare quest'ideale e farne una realtà ha senso la nascita della professione del Life Coach.

A che serve questo nuovo sapere?

Nell'era della comunicazione, (che richiama il concetto d'informazione estesa e socializzazione assicurata), della tecnologia (mal usata), del benessere (erroneamente inteso), la gente sa tutto e di più. Sa meno che la vita è la somma degli attimi, che la modernità impone velocità nel dire, nel fare, nel pensare e che l'attualità richiede essenzialità e qualità d'immagine, per relazionarsi con successo nel campo lavorativo, sociale e personale.

Aiutare l'uomo a fare spazio – nel cuore e nella mente – per trovare il tempo di guadagnare di più, faticando di meno non è un sogno ma una concreta possibilità, già sperimentata in tutto il mondo.

Anticipare i bisogni dell'uomo per trasformarli in beni e servizi, trovarsi nel posto giusto e al momento opportuno con quel che serve, essere competitivi e "numeri primi" (personalmente e professionalmente) sono i frutti già raccolti a "costo zero".

Da Dottore Commercialista "curavo" le aziende e tal è rimasto l'ambito operativo e non per deformazione professionale. È una scelta, un'esigenza dell'anima e uno sfumato egoismo: confrontarsi con "i numeri primi" per intelligenza, creatività e genialità alimenta la tensione creativa e migliora la qualità espressiva, se non si teme il confronto e faticare non stanca.

Chiudo con una preveggenza, che è una certezza illuminata da indiscutibili principi.

In ogni campo, nella mediocrità (specie a rischio estinzione) tutti possono fare tutto per rappresentare il vuoto personale e professionale.

Nel modo materiale, nell'eccellenza saranno tanti capaci di svolgere con professionalità l'attività di Dottore Commercialista (o Esperto Contabile) e tutti coloro che lo faranno con passione, dedizione e umiltà.

Nel mondo spirituale, saranno molti di meno quelli che potranno svolgere la professione di Life Coach e tutti quelli che lo avranno come "talento" di base.

ENRICO DI LUCIANO

Politicamente scorretto

Emanuele Romeo Editore, Siracusa 2010, pp. 94.

Pubblichiamo la prefazione del libro.

Tre, trentatrè o trecentotrentatrè saranno le destre per come spiegava, sotto forma di suggestione, Giuseppe Prezzolini. Quella di Enrico Di Luciano, quella ben descritta in questo suo percorso del politicamente scorretto, è senza dubbio una destra singolare e speciale nel cui dna è iscritto il racconto dell'Italia speciale e singolare, quella del cittadino iscritto al partito della libertà.

Se c'è, infatti, una distinzione significativa tra la destra e tutto il resto (comprendendo in tutto il resto anche il cosiddetto centro-destra), la differenza si coglie nella precisa volontà del perfetto conservatore di riconoscersi innanzitutto nella libertà e dopo, molto dopo, in quelle vane esercitazioni del consorzio quali la democrazia, il parlamentarismo o, come in un orrido neologismo, il patriottismo costituzionale. E dopo, molto dopo, anche rispetto alla legalità. Il vero conservatore, infatti, quello che noi ritroviamo nella biografia intellettuale e politica di Enrico Di Luciano, sceglie la libertà come status della propria cifra esistenziale anche a costo di acquisire i gradi nobili dell'anarchismo. Quello di schiatta arcitaliana per intendersi. E stiamo parlando di rami illustri: con Prezzolini, infatti, Leo Longanesi, Indro Montanelli e Curzio Malaparte. Quella che ai margini de "Il Borghese", nelle didascalie, così faceva scrivere: "Ma il vento, il vento, o gesùmmaria, perché non solleva la nera bandiera dell'anarchia?". Sembra, difficile già come concetto, uomini dal tratto elegante, dei galantuomini, cui accostare il progetto sovversivo del disordine e invece è così: prediligere la libertà in luogo del conformismo apre le finestre alla circolazione vivificante delle idee di tre, trentatrè e trecentotrentatrè destre. La definizione di "anarchico-liberale" non rende l'idea, ancora oggi Giampaolo Pansa la utilizza per sé in continuità col ribellismo arcitaliano ma la libertà che prescinde dai dogmi, primo tra tutti quello costituzionale, provoca uno smottamento nel pantano ideologico affidando all'individuo l'unica vera e necessaria responsabilità: la verità del pane al pane e del vino al vino. E la destra, quella speciale e singola, parla la lingua della realtà. Anarchici realisti, dunque. Per necessità. Innamorati della sfida intellet-

tuale, così come in Enrico Di Luciano, responsabilmente libero, responsabilmente coerente con la realtà, responsabilmente disobbediente. E non, certo al modo degli squatter. Ma al modo del galantomismo. Il No rotondo. Là dove l'andazzo impone, il conformarsi alle formule viziate dal complesso di minorità verso la sinistra: perfette dunque, mi sia concesso segnalare tra le pagine, quelle dove Di Luciano esercita la sua critica più feroce al "finismo", nel senso di Gianfranco Fini, epigono ultimo arrivato nella plaga del benpensantismo. Ecco, appunto, beati questi anarchici della libertà: tutto sono fuorché benpensanti. Malpensanti di necessità e di rabbia.

Nella storia di Enrico Di Luciano c'è anche un racconto corale su cui, a voler fare una conta minima, almeno dieci milioni d'italiani, possono ravvisare gli echi e i presagi di un'epica. Quella della destra speciale e unica nata nel dopoguerra (mai finito). Tutto un mondo che si riconobbe nel Msi e poi, da questo, sotto forma di diaspora, di critica, di lontananza e di avversione perfino, generò la stagione di cui ancora oggi si celebra il dibattito all'interno del sistema.

Quel sistema che i ragazzi come Di Luciano avevano ben preso di mira e che sotto i colpi di maglio della critica onesta, questi stessi ragazzi, oggi che sono adulti, mettono ancora sulla graticola tenendosi accuratamente fuori.

In questa storia dunque, bagnata dai colori di una bandiera, ritroviamo la brillante iniziativa di attivisti che, accanto a protagonisti specchiati di umanità e stile quali Ernestò De Marzio, Massimo Anderson e Pietro Cerullo, seppero a suo tempo dare alla destra, speciale e singolare, quel nerbo di modernità in cui far germogliare "l'intelligenza più raffinata" e quelle "intuizioni straordinarie" che, grazie a Di Luciano, non sono solo un semplice ricordo. Sono, appunto, i frutti che fanno la materia viva della nostra attualità. Perfette anche in contrapposizione allo spettacolo triste di questa nostra stagione dove non una destra, né tanto meno le tre, trentatrè e trecentotrentatrè di prezzoliniana memoria sono deflagrate, ma giusto quella cui l'unico obbligo era dare pane al pane e vino al vino: fare non la destra di governo ma la destra al governo. E perciò, per usare una sferzante citazione di Di Luciano, siamo alle solite. La mosca disse al bue: aramus.

Pietrangelo Buttafuoco

- € 0 spese mensili
- € carnet assegni compreso
- € addebito utenze rid incluso
- € home banking gratuito
- € 75 operazioni trimestrali allo sportello
- € prestiti e finanziamenti veloci

**NASCE il nuovo conto corrente
dedicato ai PROFESSIONISTI
a SPESE 0**

per scoprire gli ulteriori vantaggi ed avere maggiori informazioni rivolgetevi ai nostri consulenti dedicati



BANCA di SIRACUSA



V.le Teracati, 172 Siracusa Tel. 0931 415113